Firmato digitalmente da
Alessandro Cacchione
CN = Cacchione Alessandro
T = AVVOCATO
SerialNumber = TINIT-CCCLSN73T04L259D
C = IT

Studio Legale
Avv. Alessandro Cacchione
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, n. 119 – TORRE DEL GRECO
Tel. e fax (081) 8815085 - 3383297585
alessandro.cacchione@forotorre.it

ON. LE T.A.R. PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per: il sig. **SCHIAVULLO Antonionunzio**, C.F. SCHNNN95R12L259D, nato il 12.10.1995 a Torre del Greco (Na) ed ivi residente al vico Fontana, n. 7, rapp.to e difeso – giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi apposto in calce all'atto di costituzione in giudizio già depositato, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 - dall'Avvocato Alessandro Cacchione, C.F.: CCCLSN73T04L259D, del Foro di Torre Annunziata, elettivamente domiciliato presso la Segreteria dell'On.le T.A.R. adito, indicando il numero di fax 081-8815085 e l'indirizzo di posta elettronica certificata alessandro.cacchione@forotorre.it quali recapiti per ricevere gli avvisi ex art. 134 e 176 c.p.c. **- Ricorrente**

contro: il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, alla via dei Portoghesi, n. 12 in Roma; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistente

nonché contro: il **Ministero della Difesa**, C.F. 80234710582, in persona del Ministro *pro tempore*, dom.to per la carica presso la sede Palazzo Baracchini – Via XX settembre, n. 8 in Roma; pec: udc@postacert.difesa.it

- Resistente

nonché contro: il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento**, in persona del legale rappresentante

pro tempore, dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato alla via dei Portoghesi, n. 12 in Roma; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it –

Resistente

nonché contro: il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del Comandante Generale pro tempore, dom.to presso la sede alla Via Romanina n. 45, in Roma; pec: carabinieri@pec.carabinieri.it **- Resistente**

Ricorre ex art. 29 c.p.a.

avverso e per l'annullamento, previa sospensiva ex art. 55 c.p.a.,

a) del provvedimento prot. n. 387842/2-11 emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici – del 14.05.2021, in pari data notificato al ricorrente, con il quale si esprime il giudicato di inidoneo del ricorrente, con la seguente espressa motivazione '[redacted]'" (cfr. **doc. n. 1** della produzione di parte ricorrente);

b) del verbale recante le risultanze degli accertamento psicofisici a cui è stato sottoposto il ricorrente, mai notificato e/o comunicato, meramente richiamato dal provvedimento indicato sub. a) e non conosciuto nel suo contenuto dal sig. Schiavullo;

c) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in *malam partem*, delle Norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Sezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 164/3-8-2019 CC del 20.10.2020 e pubblicate nella G.U.R.I. - 4^ serie

speciale n. 16 del 25.02.2020, e dell'annesso allegato A recante il "*Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi*";

d) ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "*il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali*";

e) ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "*Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità". Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso*";

f) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

e in subordine, per il risarcimento del danno.

Fatto

- Il ricorrente ha partecipato, avendone tutti i requisiti prescritti dal relativo bando, al concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale il cui bando è stato pubblicato nella

Studio Legale
Avv. Alessandro Cacchione
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, n. 119 – TORRE DEL GRECO
Tel. e fax (081) 8815085 - 3383297585
alessandro.cacchione@forotorre.it

G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020 (cfr. domanda di partecipazione, bando di concorso ed integrazione del bando, **doc. nn. 2, 3 e 4** della produzione di parte ricorrente);

- nell'ambito della predetta procedura concorsuale il ricorrente ha superato egregiamente la prova preliminare scritta di selezione (prescritta dall'art. 6, lett. a del bando cit.), rispondendo al questionario sottopostogli e conseguendo il punteggio di "76" in forza del quale veniva ammesso alle successive prove concorsuali (cfr. **doc. n. 5** della produzione di parte ricorrente);
- successivamente, il sig. Schiavullo superava e pertanto risultava idoneo anche le prove di efficienza fisica (prescritte dall'art. 6, lett. b del bando cit.), nell'ambito delle quali conseguiva il punteggio di "1,5", come da verbale redatto in data 13.05.2021 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica (cfr. **doc. n. 6** della produzione di parte ricorrente);
- per converso, sebbene nell'ambito degli accertamenti psico-fisici (prescritti dall'art. 6, lett. c del bando cit.), si accertava che il ricorrente avesse conseguito il punteggio di 49,930 per la "*Forza Muscolare*" conseguendo il giudizio di "***compatibile***", il punteggio di 18,10 per la "*Composizione corporea*" conseguendo il giudizio di "***compatibile***" ed il punteggio di 55,894 per la "*Massa metabolicamente attiva*" conseguendo il giudizio di "***compatibile***", veniva inopinatamente ritenuto inidoneo [redacted]

[redacted] (cfr. provvedimento prot. n. 387842/2-11 cit., doc. n. 1 della produzione di parte ricorrente);

- in virtù del provvedimento prot. n. 387842/2-11 epigrafato, dunque, lo Schiavullo non veniva ammesso a sostenere le ultime due prove prescritte dal bando ed ovvero gli accertamenti attitudinali e la valutazione dei titoli (prescritte dall'art. 6, lett. d ed e del bando cit.).

Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione interinale dei loro effetti, per i seguenti

Motivi

1. VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ED ERRONEA RAPPRESENTAZIONE O TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ ED ADEGUATEZZA - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA O CARENZA O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.

Il provvedimento emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici – del 14.05.2021, in epigrafe impugnato, con il quale il ricorrente veniva giudicato inidoneo con la seguente espressa motivazione [redacted], risulta lacunoso e contraddittorio sia nei suoi presupposti

Studio Legale
Avv. Alessandro Cacchione
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, n. 119 – TORRE DEL GRECO
Tel. e fax (081) 8815085 - 3383297585
alessandro.cacchione@forotorre.it

sostanziali che nella sua motivazione, tanto da essere destinato ad integrale rigetto.

In particolare, per ciò che attiene ai presupposti sostanziali su cui risulta essere emesso il giudizio di non idoneità del sig. Schiavullo, va rilevato come gli stessi sono anzitutto contraddetti dalle indagini medico – legali eseguite sulla persona del ricorrente [redacted] i, doc. n. 7 della produzione di parte).

E' di palmare evidenza, dunque, che l'accertamento eseguito dal ricorrente presso [redacted] le smentisce e destituisce di ogni fondamento quanto indicato dalla Commissione per gli accertamenti nel provvedimento in epigrafe impugnato.

Va inoltre rilevato che il giudizio perentorio emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici risulta illogico e contradditorio alla luce delle risultanze complessive dell'esame per l'accertamento dei requisiti fisici eseguito sulla persona del sig. Schiavullo che è risultato compatibile – e quindi perfettamente idoneo - per tutti le altre caratteristiche somato-funzionali esaminate ed ovvero la *"Forza Muscolare"* (per la quale il ricorrente ha conseguito il punteggio di 49,930), la *"Composizione corporea"* (per la quale il ricorrente ha conseguito il punteggio di 18,10) e la *"Massa metabolicamente attiva"* (per la quale il ricorrente ha conseguito il punteggio di 55,894).

Dalla stessa motivazione posta a fondamento del provvedimento prot. n. 387842/2-11 emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici il 14.05.2021, dunque, risulta provata l'efficienza fisica del sig. Schiavullo tanto che il giudizio di idoneità rileva già per questo autonomo profilo, illegittimo.

Pertanto, anche alla luce dell'evidente contraddittorietà e/o insussistenza sia dei suoi presupposti che della motivazione espressa e posta a suo fondamento, si eccepisce l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui si chiede integrale annullamento.

2. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI – DIFETTO ED ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED IRRAGIONEVOLEZZA.

Ribadendo con fermezza le considerazioni sopra esposte, va ulteriormente rilevato che il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli

accertamenti attitudinali, è viziato in quanto l'odierno ricorrente possiede tutti i [redacted]ti dal bando e dalle sue norme tecniche, per come facilmente si desume da quanto esposto in ricorso da intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto e pertanto, anche alla luce di tale motivo, il provvedimento emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici va considerato nullo e/o annullato in quanto affetto da errata valutazione e/o travisamento dei fatti e/o errore diagnostico.

Per tali considerazioni gli atti amministrativi in epigrafe impugnati sono illegittimi, errati, immotivati e vanno dichiarati nulli e/o annullati e/o sostituiti posto che, per i motivi esposti, il contenuto del provvedimento di inidoneità impugnato sarebbe stato necessariamente diverso da quello adottato in quanto quest'ultimo viola quanto prescritto dalla legge.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7, 10 E 10 BIS DELLA L. N. 241 DEL 1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29.10.2001, N. 461

Il provvedimento emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici il 14.05.2021, risulta illegittimo, altresì, per vizi procedimentali nella misura in cui l'Amministrazione resistente ha omesso la notifica preliminare di atto preavviso e, in ogni caso, il ricorrente non è stato posto in condizione di instaurare alcun contraddittorio con l'Organo accertatore, al fine di potere introdurre nel procedimento osservazioni e documentazione sanitaria di cui l'organo stesso avrebbero potuto e dovuto tener conto.

Peraltro, il giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici risulta essere espresso in violazione con quanto prescritto dai commi 4 e 5 del d.P.R. 461/2001 recante il "*Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie*".

E difatti, in violazione con quanto prescritto dal comma 4 del d.P.R. 461 cit., la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha espresso il proprio giudizio sebbene non sia stata preventivamente integrata con un medico specialista e ciò a fronte dell'oggettiva complessità dell'accertamento sanitario effettuato nei confronti del sig. Schiavullo che era risultato perfettamente idoneo a tutti gli altri esami fisici cui la stessa Commissione lo aveva sottoposto.

Inoltre, in violazione con quanto prescritto dal comma 5 del d.P.R. 461/2001 non è stato consentito all'odierno ricorrente di designare un medico di propria fiducia per essere assistito durante la visita medica effettuata, impedendo di fatto al ricorrente la possibilità di partecipare coscientemente all'accertamento sanitario in corso.

Detti autonomi profili di illegittimità procedimentale viziano irrimediabilmente e/o rendono del tutto inattendibile l'accertamento effettuato ed il giudizio espresso a sua definizione, destinando il provvedimento impugnato ad integrale annullamento.

ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 55 C.P.A.

Il *fumus* emerge dai motivi del ricorso ed è comprovato dagli accertamenti eseguiti, anche in strutture pubbliche di inconfutabile competenza a livello nazionale.

Il danno grave ed irreparabile è in *re ipsa* alla denegata perduranza degli effetti del provvedimento in epigrafe impugnato che recherebbe al ricorrente un danno ingiusto ed irreparabile, tenuto conto che gli priverebbe la possibilità di superare positivamente la procedura concorsuale nell'ambito della quale ha già superato tutte le altre prove preliminari.

Inoltre, lo Schiavullo non avrebbe più alcuna possibilità di partecipare a futuri concorsi eventualmente banditi dall'Arma dei Carabinieri in quanto è prossimo a superare il limite di età prescritto.

Infine, non può essere trascurato che l'erroneo giudizio di inidoneità fisica, ingiustamente reso sul ricorrente, lo pregiudicherà con certezza anche per l'accesso ad altri concorsi per l'arruolamento nelle Forze Armate e persino in altri contesti lavorativi (non militari). Nessun tipo di risarcimento, potrebbe mai colmare le perdite professionali, morali e di prospettive lavorative che il ricorrente verrebbe a perdere definitivamente, nelle more dello svolgimento del ricorso sino alla fase di merito.

Si rende, pertanto, necessario arrestare il procedimento *de quo*, paralizzando gli effetti del provvedimento impugnato.

Si chiede quindi che codesto On.le T.A.R. voglia sospendere gli effetti degli atti impugnati e contestualmente ammettere con riserva il ricorrente alle ultime fasi concorsuali a sostenere le ultime due prove prescritte dall'art. 6,

lett. d ed e del bando di concorso, come recentemente stabilito in casi analoghi: v. T.A.R. Roma, Sez. Ib, Ordinanza n. 12236/2018

IN SUBORDINE ED IN VIA ISTRUTTORIA

Si formula espressa istanza di procedere ad una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno in capo al ricorrente della predetta condizione impeditiva dei conseguimento dell'idoneità pisco-fisica, accordando allo stesso la facoltà di farsi assistere, nel corso del rinnovato accertamento sanitario, da un proprio sanitario di fiducia e tenendo in considerazione anche le risultanze delle certificazioni mediche qui allegate in conformità con analoghi procedenti di Codesto On.le T.A.R. (tra le tante, cfr. TAR Roma, Sez. I b, Ord. n. 12564/2018 e n. 12236/2018).

P. Q. M.

Si conclude, per l'accoglimento del ricorso con il conseguente:

- **In via interinale:**
    - sospensione degli effetti di tutti i provvedimenti in epigrafe impugnate, ammettendo con riserva il ricorrente alle prove concorsuali successive (ovvero gli accertamenti attitudinali e la valutazione dei titoli, prescritte dall'art. 6, lett. d ed e del bando cit.).
    - se nel caso, disporre la verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno in capo al ricorrente della condizione impeditiva al conseguimento dell'idoneità [redacted]

Studio Legale
Avv. Alessandro Cacchione
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, n. 119 – TORRE DEL GRECO
Tel. e fax (081) 8815085 - 3383297585
alessandro.cacchione@forotorre.it

- **Nel merito:**
  - annullamento del provvedimento prot. n. 387842/2-11 emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici – del 14.05.2021, con il quale si esprime il giudicato di inidoneo del ricorrente con la seguente espressa motivazione [redacted]
  - annullamento di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale, laddove autonomamente lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
  - condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non patiti dal ricorrente in ragione del perpetrarsi degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.

Ai sensi e per l'effetto dell'articolo 9 comma V della L. 488/99 si dichiara che la seguente controversia verte in materia di pubblico impiego.

S.J. – Torre del Greco/Roma d.d.

Avv. Alessandro Cacchione

Studio Legale
Avv. Alessandro Cacchione
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, n. 119 – TORRE DEL GRECO
Tel. e fax (081) 8815085 - 3383297585
alessandro.cacchione@forotorre.it

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritti Avvocato Alessandro Cacchione CF: CCCLSN73T04L259D, con studio in Torre del Greco (Na) al Corso Vittorio Emanuele, n. 119, n.q. *di difensori e domiciliatario del Sig.* ***SCHIAVULLO Antonionunzio****, C.F. SCHNNN95R12L259D, nato il 12.10.1995 a Torre del Greco (Na) ed ivi residente al vico Fontana, n 7, in relazione al giudizio ad incardinarsi dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma*

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge il ricorso in originale informatico mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla casella di p.e.c. alessandro.cacchione@forotorre.it iscritta nell'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Torre Annunziata, e con ricevuta completa,

al Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, alla via dei Portoghesi, n. 12 in Roma; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

al Ministero della Difesa, C.F. 80234710582, in persona del Ministro *pro tempore*, dom.to per la carica presso la sede Palazzo Baracchini – Via XX settembre, n. 8 in Roma; pec: udc@postacert.difesa.it

al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore,

dom.to ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato alla via dei Portoghesi, n. 12 in Roma; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it –

al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to presso la sede alla Via Romania n. 45, in Roma; pec: carabinieri@pec.carabinieri.it

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente: procura alle liti

Documento informatico firmato digitalmente dall'avv. Alessandro Cacchione in Torre del Greco (Na), in data 18 giugno 2021.